227/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 11/11/2024 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Paola Sciarra delegata oralmente dall'Avvocato Donatella Vicari per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79188 del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX

nata a omissis (omissis) il omissis e ivi residente in Via omissis, (C.F. omissis)

elettivamente domiciliata in Roma Via Cola di Rienzo n. 80/A, presso lo Studio dell'Avv. Donatella Vicari (C.F. VCRDTL64E51C859Y) che la rappresenta e difende

in virtù di delega allegata al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di telefax 06/32507757 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata donatellavicari@ord in eavvocatiro m a.org.

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in riassunzione in epigrafe il ricorrente ha chiesto di

"*A) Accertare e dichiarare che dalla data della sentenza del 26/07/2017 permangono, in via definitiva e senza soluzione di continuità, i requisiti per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84 e quindi il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84;*

B) per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal 1° luglio 2017, o da altra data ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;”,

con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Parte attrice ha rappresentato che:

- in data 02.07.2013 inoltrava domanda amministrativa all'I.N.P.S. per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84 e, esauritosi negativamente l'iter amministrativo, in data 18.09.14 presentava ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo per la verifica preventiva della sussistenza della condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto di cui all'assegno ordinario di invalidità ex art.1, L. 222/84, che veniva rubricato al n. di R.G. 30591/14;
- il giudizio si concludeva positivamente con l'accertamento nella persona della ricorrente della "*sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84 a de-*

correre dalla data della domanda amministrativa del 2.7.2013";

- il decreto era emesso dal Giudice del Lavoro in data 14/7/2015 e veniva notificato all'Inps in data 18-22/09/2015 e in data 28/9/2015 veniva inviata alla sede Inps di competenza l'autocertificazione relativa alla condizione socioeconomica necessaria ai fini della liquidazione della prestazione de qua;
- la prestazione non veniva liquidata, tanto che si rendeva necessario intraprendere azione legale incardinando il giudizio, iscritto presso il Tribunale Civile di Roma al n. R.G. 33189/2016, che si concludeva con la sentenza n. 6215/2017 del 26/6/2017, che riconosceva il diritto alla prestazione e condannava l'Istituto al pagamento dei ratei maturati della medesima dalla domanda amministrativa del 2/7/2013 e che veniva notificata in data 19/02/2018;
- a seguito dell'inerzia dell'Inps, si rendeva necessario intraprendere apposita procedura esecutiva con il pignoramento presso terzi delle somme maturate; tale procedimento veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale Civi-

le di Roma — Sez. Es. Mobiliari in data 30/01/2019 e veniva rubricato al n. di R.G.E. 2709/2019; il procedimento si concludeva con ordinanza di assegnazione delle somme maturate alla data di pubblicazione della sentenza in data 17/2/2020;

- a tutt'oggi l'Istituto non ha provveduto all'adozione del provvedimento di assegnazione della pensione e pertanto non è presente nella banca dati dell'Istituto nessun certificato di pensione attivo;
- successivamente il ricorrente adiva il Tribunale civile di Roma con ricorso depositato in data 17/02/2021 al fine di ottenere la conferma del diritto invocato e tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 5895/2021 pubblicata il 16/06/2021 con la quale il Giudice dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti adita.

In diritto il ricorrente ha dedotto che:

- ha conservato il diritto all'assegno ordinario per il secondo ed anche per il terzo triennio successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 2/7/2013, quindi in via

definitiva;

- accertato il requisito necessario utile al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dal 02/07/2013 con decreto di omologa del 14/07/2015, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario in capo alla ricorrente è avvenuto con sentenza del Tribunale di Roma — Sezione Lavoro n. 6215/2017, pubblicata in data 26/612017, con decorrenza dal 1.8.2013, che ha stabilito "*dichiara il diritto della ricorrente al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 legge 222/84, con decorrenza dal 1.8.13; Condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e non erogati della suddetta prestazione, con gli interessi legali come per legge*";
- nonostante la ricorrente avesse notificato all'INPS il decreto di cui sopra e avesse provveduto ad inviare all'INPS l'autocertificazione relativa alla condizione socioeconomica e la sentenza del 26/6/2017, l'INPS non aveva e non ha ancora provveduto ad adottare il provvedimento di assegnazione della pen-

sione, per cui il riconoscimento del diritto accertato in via giudiziale è stato del tutto ignorato dall'INPS;

- poiché il riconoscimento del diritto alla prestazione è avvenuto dopo la scadenza del primo triennio (decorrenza della prestazione 1.8.2013 — pubblicazione della sentenza 26.6.2017) previsto dalla legge per il rinnovo e poiché ad oggi l'INPS non ha provveduto all'adozione di un provvedimento di assegnazione della pensione -nessun certificato di pensione attivo di pensione risulta presso l'INPS-, la Sig.ra XX non avrebbe comunque potuto presentare alcuna domanda di conferma della prestazione, il diritto risulta confermato ex lege per i successivi tre anni, nonché per il terzo triennio e quindi in via definitiva. Infatti, relativamente alla conferma dell'assegno di invalidità vige il principio per il quale "*il tardivo accertamento del diritto presuppone... non soltanto la sussistenza dello stato di invalidità alla data di decorrenza dell'assegno ma la sua permanenza alla data di adozione del provvedimento di assegnazione e quindi l'esi-*

stenza dei requisiti per la conferma" (Circolare INPS del n. 6705 0. del 3.07.1987), provvedimento che ad oggi non è stato ancora adottato.

- l'INPS non ha mai provveduto all'adozione di un provvedimento di assegnazione della pensione, per cui nessun certificato di pensione attivo di pensione risulta presso l'INPS, le uniche somme riscosse relativamente ai ratei sono quelle assegnate a seguito di pignoramento presso terzi, ovvero i ratei maturati dal riconoscimento (01/08/2013) fino alla data della sentenza che ha riconosciuto il diritto (n. 33189 del 26/6/2017), come risulta dal provvedimento di assegnazione delle somme del 17/2/2020 (depositato agli atti di causa, con i conteggi prodotti nel giudizio di esecuzione);
- sussiste il requisito contributivo, come peraltro accertato con sentenza del 26/07/2017.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente dedotto:

- la carenza di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice amministrativo, quale giudice del rapporto, ovvero del Giu-

dice ordinario;

- nel merito l'infondatezza della pretesa. La ricorrente, in data 02.07.2013, ha presentato una domanda errata. L'Assegno Ordinario di Invalidità, istituito con la legge 222/1984, art. 1, è una prestazione previdenziale che viene riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti alla Assicurazione generale obbligatoria (FPLD e ART COM), alla Gestione Separata, ai Fondi Sostitutivi dell'ago (Autoferrotranvieri, Telefonici, Elettrici) ma non viene riconosciuto agli iscritti ai fondi esclusivi, ovvero Gestione pubblica, FS e IPOST, per i quali è possibile richiedere la prestazione "Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa", ex art 2, co. 12, l. 335/1995. La L. 222/1984 prevede, all'art 1, co. 7, la conferma dei periodi successivi e la ricorrente avrebbe potuto, una volta conosciuto l'esito positivo del primo ricorso, confermare la volontà di proseguire anche successivamente al primo triennio attraverso la presentazione di una prima istanza di assegno ordinario, con richiesta di intenderla

come conferma assegno ordinario di invalidità (prassi comunemente utilizzata ed accettata nel caso di riconoscimenti tardivi su omologa o sentenza). Nel caso specifico la decorrenza indicata nel decreto di omologa RG 30591/2014 del 14/07/2015 è il mese di agosto 2013, pertanto la scadenza del primo triennio è avvenuta in data 31/07/2016, la ricorrente avrebbe potuto presentare domanda fino al 30/11/2016. La ricorrente, invece, non ha mai manifestato tale volontà, e non è stato più valutato il suo stato di salute con conseguente impossibilità a riconoscere il diritto alla prestazione in questione. La ricorrente sarebbe comunque decaduta dalla possibilità di richiedere la prestazione, essendo trascorsi più di 3 anni e 300 giorni dal 30.11.2016 (ma anche dalla data di pubblicazione della sentenza) (d.P.R. 639/70 art 47).

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti formu-

lata dall'INPS sull'assunto secondo cui la competenza giurisdizionale sia da ricondurre al Giudice ordinario o, se inteso il ricorso in termini di ottemperanza, al Giudice amministrativo.

L'eccezione è infondata.

La giurisdizione della Corte dei Conti si estende, in via esclusiva, a tutte le controversie concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, incluse quelle in cui si alleghi l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, anche qualora non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo. Tale giurisdizione ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, con poteri di merito analoghi a quelli del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. La giurisdizione si determina in base alla domanda, rilevando non la prospettazione delle parti ma il petitum sostanziale, da identificarsi sia in funzione della pronuncia richiesta al giudice, sia in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posi-

zione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste anche con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata nel ricorso, anche quando l'oggetto immediato sia l'accertamento di uno stato di riduzione della capacità lavorativa finalizzato al riconoscimento di benefici previdenziali per i pubblici dipendenti (in termini, Corte di-Cassazione Sez. Unite ordinanza n. 7830 del 14 aprile 2020).

2. Nel merito il ricorso è infondato.

In tal senso si reputa militi il dato normativo e giurisprudenziale. Il primo rappresentato dal comma 7, dell’art. 1 della legge 222/1984, secondo cui ”l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche

dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.".

Al riguardo autorevole giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza 21709/2016) ha precisato che "*3. Appare del tutto evidente, in base alla disciplina di legge dianzi citata, che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presupponga la "domanda del titolare dell'assegno", domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto "la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta". Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revi-*

sione dell'INPS).

4. Risulta da ciò che la pendenza di un giudizio in ordine alla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non possa comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di presentare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo. Si tratta di una pretesa che contraddice il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico. omissis

5. D'altra parte, la conferma dell'assegno per un periodo successivo richiede la preliminare verifica delle condizioni legittimanti, l'accertamento delle quali non può essere effettuato in sede di appello, nell'ambito di un giudizio pendente su altro precedente periodo.".

Le indicazioni fornite con la Circolare INPS del n. 6705 0. del 3.07.1987 e richiamate dal ricorrente sono neutre con riferimento alla fattispecie in esame giacché esse non escludono -ne potrebbero in quanto prevista da legge ordinaria- la necessità di presentazione della domanda per la conferma

dell'assegno di invalidità.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3.Si compensano le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
06.05.2025 10:20:09
GMT+02:00